

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 30

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati LABRIOLA, SPINI

*Presentata il 12 luglio 1983*

### Norme concernenti la qualifica della zona civile dell'aeroporto « Galileo Galilei » di Pisa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 9 agosto 1974, n. 369, che ha previsto la denominazione di « Galileo Galilei » all'aeroporto di Pisa, e con la quale è stata destinata al collegamento ferroviario tra Firenze ed il citato aeroporto la somma stanziata a suo tempo per l'aeroporto di Firenze, si è riconosciuto definitivamente allo scalo di Pisa il ruolo di aeroporto della regione Toscana.

Tale legge è stata, in ordine di tempo, l'ultimo atto ufficiale che ha sanzionato allo scalo pisano il ruolo che ad esso compete sia per le condizioni geografiche e meteorologiche della zona, sia per le attrezzature ed infrastrutture di cui l'aeroporto dispone, tenendo anche conto dell'ulteriore potenziamento reso possibile in virtù del finanziamento previsto dalla legge n. 825 del 1973.

I lavori previsti per tale finanziamento sono stati recentemente appaltati, e con la loro ultimazione lo scalo di Pisa sarà uno dei principali aeroporti italiani, non solo per il traffico nazionale ed internazionale

passaggeri, ma anche per le merci, a causa della sua ubicazione in una regione che è una delle prime per le esportazioni, e per la sua vicinanza al porto di Livorno, con la possibilità quindi di un trasporto intermodale.

Le aerostazioni passeggeri e merci sono attualmente gestite dal Consorzio aerostazione civile in seguito ad apposita convenzione stipulata tra lo stesso consorzio e i Ministeri dei trasporti e della difesa (convenzione del 14 febbraio 1969, n. rep. 1338).

Tale consorzio, costituito tra gli enti pubblici della provincia di Pisa in base alla legge comunale e provinciale, e per il quale sono in corso contatti fra gli enti pubblici dell'intera regione Toscana, al fine di pervenire all'allargamento della platea dei partecipanti, per la centralità dell'aeroporto « Galilei » nel sistema aeroportuale complessivo della regione, ha dimostrato la sua capacità di assolvere ai compiti che gli sono stati attribuiti dalla convenzione precitata, riguardanti non

solo la gestione dei servizi, ma anche la costruzione e la manutenzione degli uffici ed impianti aeroportuali.

Ciò considerato si ritiene che l'ente di gestione abbia tutte le possibilità di potenziare e di gestire l'aeroporto civile « Galilei » tenuto conto che gli enti che hanno dato vita al consorzio, comune e provincia di Pisa, Camera di commercio ed Ente provinciale del turismo, hanno sempre ritenuto essere l'aeroporto non un servizio a sé stante, ma un centro di propulsione per l'attività economica dell'intera regione, e di vitale importanza.

La gestione dei servizi e la realizzazione delle opere di potenziamento richiedo-

no impegni finanziari elevati, che solo in parte peraltro potranno essere recuperati attraverso le entrate derivanti dai diritti afferenti il traffico passeggeri e merci, come si propone di conseguire la nostra proposta nell'interesse del consorzio.

Per le ragioni sopra espresse, e nella considerazione che ribadiamo per la quale il consorzio ha già dimostrato le sue peculiari capacità rendendo operativa e tecnicamente efficiente la zona civile dell'aeroporto « Galilei », si formula la seguente proposta che si raccomanda alla Camera, con l'auspicato solidale consenso delle forze politiche presenti in Parlamento, per la sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato a riconoscere, agli effetti del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e di ogni altra disposizione di legge in quanto applicabile, la qualifica privata della zona civile dell'aeroporto « G. Galilei » di Pisa.

## ART. 2.

Allo scadere del trentesimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le infrastrutture costruite nell'ambito della zona civile dell'aeroporto « G. Galilei » di Pisa diverranno di proprietà dello Stato.

## ART. 3.

I Ministri dei trasporti, della difesa, delle finanze e del tesoro devono provvedere all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge, nonché alla disciplina, mediante apposita integrazione o modifica della convenzione in atto con il consorzio aerostazione civile, al quale, per il periodo in cui è abilitato all'esercizio della zona civile dell'aeroporto, competono tutti i proventi derivanti dall'esercizio stesso, ivi compresi i diritti afferenti al traffico passeggeri e merci, con esclusione solo dei diritti di approdo e di partenza.

## ART. 4.

La convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'amministrazione dello Stato ed il consorzio aerostazione di Pisa, ri-

guardante l'integrazione della convenzione esistente, di cui alla presente legge, è soggetta alla tassa fissa di registro nella misura di lire 2.000.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.